

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella competenza della Giunta Comunale

N. 350 DEL 1 AGOSTO 2014

E' presente il
COMMISSARIO STRAORDINARIO: **VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: **RITA CARCO'**

N. 350: Determinazione importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative per violazioni al regolamento comunale in materia di imposta di soggiorno.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale

Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

l'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale che prevede la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

il regolamento disciplinante l'imposta di soggiorno approvato con delibera del C.C. n. 83 del 23-24.06.2011 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 9 rubricato "sanzioni amministrative";

l'art. 7-bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che dispone: "1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.";

l'art. 16 comma 1 della L. 24.11.1981, n. 689 che disciplina il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative ammettendo che tale importo sia "pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo" da corrispondersi, "oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione";

Atteso che l'art. 16 comma 2 della L. 24.11.1981, n. 689 citata, in deroga alle disposizioni del comma 1, attribuisce alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni relative ai regolamenti, nell'ambito del minimo e massimo edittale (da 25 a 500 euro), un diverso importo di pagamento in misura ridotta;

Ritenuto che l'attuale applicazione della sanzione per le violazioni relative al regolamento comunale per l'obbligo dichiarativo dei pernottamenti e per il riversamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva siano scarsamente efficaci nel limitare tali violazioni e che le sanzioni ordinariamente previste dalla legge per il pagamento in misura ridotta debbano essere aumentate al fine di esercitare un reale potere deterrente rispetto ai fenomeni di inadempimento degli obblighi regolamentari posti a carico dei gestori delle strutture ricettive;

Ritenuto, pertanto, opportuno avvalersi della facoltà prevista dell'articolo 16, comma 2, della L. 24.11.1981, n. 689 stabilendo, in via sperimentale, per le violazioni a norme regolamentari in materia di imposta di soggiorno, un diverso importo del pagamento in misura ridotta; Valutata la necessità di tenere conto che le sanzioni in parola possono coinvolgere, con lo stesso importo sanzionatorio, grandi strutture ricettive con notevoli importi da riversare ma anche piccole strutture ricettive extra alberghiere con obbligo di riversamento ridotto e considerato che non si è in

350/2

grado di valutare il reale effetto deterrente dell'aumento sanzionatorio si ritiene che sia opportuno fissare il diverso importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni relative al regolamento comunale per l'obbligo dichiarativo dei pernottamenti e per il riversamento dell'imposta riscossa dal gestore della struttura ricettiva, nella somma di 100,00 euro;

Considerato il valore sopra individuato modificabile nel caso non si ottengano gli effetti deterrenti auspicati;

Visti

il Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno;

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con particolare riferimento all'art. 7-bis in tema di sanzioni amministrative e all'art. 48 in materia di competenze della Giunta;

la L. 24.11.1981, n. 689 con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel capo I in tema di applicazione e contestazione delle sanzioni amministrative;

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Direttore Finanza e Bilancio e Tributi per quanto di competenza;

Atteso che la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Finanza Bilancio e Tributi;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento

DELIBERA

1. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 16, comma 2, della L. 24.11.1981, n. 689, che attribuisce alla Giunta comunale la possibilità di stabilire, per le violazioni ai regolamenti, all'interno dei limiti edittali minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni che lo fissano in misura corrispondente con il doppio del minimo edittale, o il terzo del massimo qualora più favorevole;

2. di stabilire pertanto che, ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme penali e dalle norme speciali in materia, per i casi di violazione alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del vigente "Regolamento comunale dell'imposta di soggiorno nella città di Venezia", il pagamento delle sanzioni in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689 sia :

	Importo sanzione ridotta art. 16 L. 689/1981
Violazione delle disposizioni dell' art. 6, primo comma, del vigente regolamento dell'imposta di soggiorno – <i>“Il gestore della struttura ricettiva dichiara al Comune di Venezia, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di pernottamenti imponibili ed il numero di quelli esenti relativi all'ultimo trimestre”.</i>	€100,00
Violazione delle disposizioni dell' art. 7, secondo comma, del vigente regolamento dell' imposta di soggiorno - <i>“Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Venezia delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare nei modi seguenti: su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Venezia; tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Venezia; c) mediante pagamento tramite il sistema bancario; d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale.”</i>	€100,00

3. Di applicare i nuovi importi individuati al punto 2 dalla data di esecutività della presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario **VITTORIO ZAPPALORTO**

Il Segretario Generale **RITA CARCO'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **28.08.2014**
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L'incaricato

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE